

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Credito d'imposta Transizione 5.0: una nuova opportunità per le imprese

Il Decreto PNRR 4 ha previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici.



Di cosa parliamo

- Il Piano di Transizione 5.0 rappresenta un'evoluzione del già vigente Piano Transizione 4.0, integrato ora con la componente della **sostenibilità ambientale**; ciò al fine di agevolare la revisione dei processi produttivi delle imprese in ottica green grazie alle tecnologie digitali.
- Il Piano di Transizione 5.0 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una **riduzione dei consumi energetici**.
- A tale fine sono stati stanziati dall'UE 6,3 miliardi di euro a favore delle imprese italiane ripartiti in tre misure:
 - ✓ 3.780 milioni di euro per **progetti 4.0 con finalità green**;
 - ✓ 1.890 milioni di euro per stimolare gli **investimenti in impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile**;
 - ✓ 630 milioni di euro per la **formazione del personale funzionale alla transizione green**.
- La normativa di riferimento del Piano di Transazione 5.0 è rappresentata dall'art. 38 D.L. 19/2024 (c.d. "Decreto PNRR 4").

BENEFICIARI

- Possono accedere al credito d'imposta 5.0:
 - ✓ le imprese **residenti** nel territorio dello Stato;
 - ✓ le **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
- Sono **escluse** le imprese:
 - ✗ in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
 - ✗ destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
 - ✗ che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

CREDITI D'IMPOSTA

- I crediti d'imposta previsti dall'art. 38 D.L. 19/2024 sono di tre tipologie:
 1. credito d'imposta **per investimenti 4.0** (in beni di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232) con **finalità green**, cioè che consentono una riduzione dei consumi energetici;

2. credito d'imposta per investimenti in **impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile**;
3. credito d'imposta investimenti **formazione** funzionale alla transizione green.



Attenzione

- I crediti d'imposta di cui ai punti 2. e 3. sono previsti **esclusivamente** nell'ambito dei progetti di innovazione di cui al punto 1.
- In altre parole, è possibile beneficiare dei crediti d'imposta di cui ai punti 2. e 3. **solo in presenza** dei requisiti per accedere al credito d'imposta di cui al punto 1.

1. Credito d'imposta investimenti 4.0 con finalità green

- È stato previsto un credito d'imposta per le imprese che investono in progetti di innovazione che presentano le seguenti caratteristiche:
 - ✓ hanno ad oggetto investimenti in uno più beni materiali/immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli **allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232**, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
 - ✓ i beni di cui al punto precedente sono **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture;
 - ✓ tramite i progetti agevolabili viene una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al **3%** o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei **processi** interessati dall'investimento non inferiore al **5%**.
- Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in
 - ✗ veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
 - ✗ beni materiali strumentali per i quali il DM 31/12/1988 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - ✗ fabbricati e costruzioni;
 - ✗ beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Credito d'imposta investimenti in impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile

- Nell'ambito dei progetti di innovazione di cui al punto precedente, è previsto, inoltre, un credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, compresi gli **impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**, localizzati sulle **medesime particelle catastali** su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di **punti di prelievo (POD)** esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.
- In particolare, sono agevolabili le spese relative a:
 - ✓ gruppi di generazione dell'energia elettrica;
 - ✓ servizi ausiliari di impianto;
 - ✓ trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;

- ✓ impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

3. Credito d'imposta investimenti formazione funzionale alla transizione green

- Sempre nell'ambito di progetti di innovazione di cui al punto 1, sono agevolabili, inoltre, le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle **competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi** nell'ambito di percorsi di **durata non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, con **attestazione finale** del risultato conseguito, erogate da **soggetti esterni** all'impresa.
- I percorsi di formazione devono prevedere lo svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi espressamente individuati.
- Sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili e in ogni caso nel limite massimo di euro 300.000:
 - ✓ le spese relative a **formatori**;
 - ✓ i **costi di esercizio** relativi a formatori, personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali, forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse da quelle minime necessarie per il personale con disabilità;
 - ✓ le **spese del personale dipendente**, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



Ricorda

- Sono agevolabili i progetti di innovazione **avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025**.
- Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la **data del primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
- Il progetto di innovazione si intende completato alla **data di effettuazione dell'ultimo investimento** che lo compone, e in particolare:
 - ✓ nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio l'impresa di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali di **competenza** previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR;
 - ✓ nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di **energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, alla **data di fine lavori** dei medesimi beni;
 - ✓ nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla **data di rilascio dell'attestato finale** del risultato conseguito.
- I progetti di innovazione si considerano completati **entro il 31 dicembre 2024** anche nel caso in cui l'ultimo investimento che li compone è effettuato entro il **30 aprile 2025**, a condizione che **entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50**

per cento del costo di acquisizione sia degli investimenti relativi ai beni materiali e immateriali sia dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

- Sono **ammissibili** al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili se con riferimento alla **struttura produttiva** interessata **non sono stati avviati ulteriori progetti** di innovazione agevolati, ad **eccezione** dei casi in cui precedenti progetti non si sono perfezionati a causa del mancato invio delle comunicazioni previste dalla normativa oppure sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione.

MISURA DEL CREDITO

- Il credito d'imposta è determinato sulla base di due variabili: l'importo delle **spese agevolabili** e la **riduzione dei consumi energetici** conseguita.

Importo investimento	Credito d'imposta Transizione 5.0		
	Riduz. consumi energetici: dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 5% al 10% (processi)	Riduz. consumi energetici: superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi)	Riduz. consumi energetici: superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)
Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno			

- Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di euro 50.000.000, il credito d'imposta è riconosciuto sulla base del **limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 euro annui** per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.
- Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di euro 50.000.000, il beneficio è aumentato di:
 - ✓ un **importo non superiore a 10.000 euro** per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli **obblighi di certificazione della riduzione dei consumi energetici**;
 - ✓ un **importo non superiore a 5.000 euro** per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere **all'obbligo di certificazione delle spese ammissibili**.

FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

- Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in **compensazione**, decorsi **10 giorni dall'ultima comunicazione del GSE** (di seguito viene riportata la procedura per l'ottenimento del credito) ed **entro il 31 dicembre 2025**.
- L'ammontare del credito d'imposta **non utilizzato** al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in **cinque quote annuali di pari importo**.
- Ai fini della compensazione:

- **non sono applicabili i limiti** di € 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000 e € 250.000 annui per l'indicazione nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei **debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Il credito d'imposta:
 - ✓ **non concorre** alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP;
 - ✓ non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi;
 - ✓ **non può essere ceduto o trasferito** nemmeno all'interno del consolidato fiscale;
 - ✓ è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del **costo sostenuto**, ad **eccezione** del credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno e del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0".

DECADENZA DAL CREDITO D'IMPOSTA

- L'impresa **decade** dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta se, in data antecedente al 31/12 del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i **beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa, destinati a **strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, oppure in caso di **mancato esercizio del riscatto** per i beni acquisiti in leasing.
- Al verificarsi della causa di decadenza non sono applicate sanzioni e interessi se entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi l'impresa provvede al **riversamento del maggior credito d'imposta utilizzato**.
- È possibile continuare ad usufruire dell'agevolazione anche in caso di cessione del bene agevolato purché si provveda alla relativa **sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti**. Se il **costo di acquisizione** dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.



Cosa fare

- Per prima cosa, si rende necessario elaborare un progetto di innovazione e valutare e programmare gli investimenti che ne conseguono.
- Una volta individuati e pianificati gli investimenti, per poter beneficiare del credito d'imposta Transizione 5.0 sono previsti gli adempimenti che seguono:
 1. L'impresa trasmette una **comunicazione preventiva** rispetto al completamento del progetto di innovazione:
 - ✓ contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, inclusa la data di avvio e completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, nonché l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante e l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'art. 17 del decreto;

- ✓ corredata dalla **certificazione ex ante** attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati beni materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B. La certificazione va **rilasciata da un valutatore indipendente** (Esperto in Gestione dell’Energia - EGE, Società di Servizi Energetici - ESCo, Ingegnere iscritto nelle sezioni A e B dell’Albo professionale, Perito industriale / Perito industriale laureato iscritto nelle sezioni “Meccanica ed efficienza energetica” e “Impiantistica elettrica ed automazione” dell’Albo professionale con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi).
- 2. Il **GSE, entro 5 giorni** dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa i **dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni** oppure l’importo del **credito d’imposta prenotato** nel limite delle risorse disponibili.
- 3. Nel caso di indisponibilità delle risorse e nel caso di successiva nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro 10 giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa.
- 4. **Entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato l’impresa invia una **comunicazione di conferma** relativa all’effettuazione degli **ordini** accettati dal venditore **con pagamento a titolo di acconto**, in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione, sia degli investimenti relativi ai beni materiali e immateriali sia dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovali destinata all’autoconsumo, contenente gli estremi delle fatture.
- 5. In caso di progetto non completato entro il **31 dicembre 2024**, l’impresa invia un’ulteriore una **comunicazione** relativa all’effettuazione degli **ordini** accettati dal venditore **con pagamento a titolo acconto**, in misura almeno pari al **50%** del costo di acquisizione, sia degli investimenti relativi ai beni materiali e immateriali sia dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovali destinata all’autoconsumo, contenente gli estremi delle fatture.
- 6. **Entro 5 giorni** dalla data di presentazione di ciascuna delle due precedenti comunicazioni, il GSE, trasmette all’impresa la **conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato** o, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato.
- 7. A seguito del completamento dell’investimento, l’impresa deve ottenere una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l’onere documentale di cui al periodo precedente **può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva**.
- 8. **A seguito del completamento** del progetto di innovazione, e **in ogni caso entro il 28/02/2026**, va trasmessa la **comunicazione “di completamento”**:
 - ✓ contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa UE e nazionale (ad esempio, comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9, Regolamento UE n. 241/2021);
 - ✓ corredata dalla **certificazione ex post** attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
- 9. **Entro 10 giorni** dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite

massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del **credito d'imposta utilizzabile in compensazione**, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

10. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti:
- ✓ fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, con **l'espresso riferimento alle disposizioni** di cui alla normativa agevolativa;
 - ✓ un'**apposita certificazione contabile** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dotato di idonee coperture assicurative, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un Revisore legale dei conti / Società di revisione legale dei conti.



Link

- Per maggiori approfondimenti si rimanda al sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0> , nonché alla circolare operativa pubblicata dallo stesso [https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Circolare Operativa Transizione 5.0 mimit.AOO P.I.REGISTRO UFFICIALEI.0025877.16-08-2024.pdf](https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_Operativa_Transizione_5.0_mimit.AOO_P.I.REGISTRO_UFFICIALEI.0025877.16-08-2024.pdf)



Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.